

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0088

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 3/2011, presentato in data 18 febbraio 2011 dalla società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti della società A.C. Rimini 1912 per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC del 19 gennaio 2011, di cui al C.U. n. 158/CGF - confermativa della decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) nei confronti della Polisportiva Olympia Agnonese, per avere la medesima società fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare, non avendo titolo per prendervi parte - e, per l'effetto, per il ripristino del risultato ottenuto sul campo dalla Polisportiva Olympia Agnonese (vittoria per 4-1 sul Rimini),

ACCOGLIE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 10 marzo 2011.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 10 marzo 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

